

La risposta del Ministero



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici
Direzione Generale per la Sicurezza Stradale
Divisione II

M TRA-SISTRA
Direzione Generale della Sicurezza Stradale
SISTRA_DIV2
REGISTRO UFFICIALE
Proc. 0003282-13-06-2011-U.S.C.T.F.A.
23.19.11

Al Dott. Marcello Viganò*
Via San Niccolò, 21
50125 FIRENZE



E. p. c. AL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA
TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Direzione generale per la protezione della natura e del mare
Via Cristoforo Colombo, n. 44
00147 - Roma

Oggetto: Applicazione del Codice della strada nell'ente parco nazionale delle foreste casentinesi monte Falterona e Campigna. (Vs. nota del 9 marzo 2011).

Con riferimento alla nota in oggetto, si puntualizza quanto segue.

In Diritto.

L'art. 2 del Codice della strada (D.Lgs. 285/92) stabilisce che " *Ai fini dell'applicazione delle norme del presente codice si definisce «strada» l'area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali*".

L'art. 231, comma 2, del medesimo Codice, riporta la dicitura " *Sono inoltre abrogate tutte le disposizioni comunque contrarie o incompatibili con le norme del presente codice*"